

LE NOVITÀ DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020 DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. 24.12.2019, n. 301 la Legge n. 157/2019, di conversione del DL n. 124/2019, contenente "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", in vigore dal 25.12.2019.

In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto, di seguito evidenziate.

Merita evidenziare che è stata soppressa dal testo originario la disposizione che prevedeva una sanzione in capo ai soggetti che rifiutano il pagamento con carta di credito / debito.

COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI – Art. 3

È confermata la revisione delle modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF / IRES / IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto attualmente previsto ai fini IVA.

In particolare, a seguito della modifica degli artt. 17, D.Lgs. n. 241/97 e 37, DL n. 223/2006, è previsto che, con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal 2019**, la compensazione nel mod. F24:

- del credito IVA annuale / trimestrale;
- del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive;

per **importi superiori a € 5.000 annui**, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate **dal decimo giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione annuale / istanza** da cui emerge il credito.

Per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle **imposte dirette e sostitutive/ IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui**, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- **preventiva presentazione della dichiarazione** dalla quale emerge il credito;
- **presentazione del mod. F24** tramite i **servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**.

Quest'ultima condizione si applica anche all'utilizzo in compensazione dei **crediti maturati dal sostituto d'imposta** per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/ bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80) nonché da parte dei soggetti "privati" (non titolari di partita IVA).

In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione **non più dall'1.1.2020**, bensì **dopo la presentazione della relativa dichiarazione**. Così, ad esempio, ipotizzando che il mod. REDDITI 2020 SC sia presentato il 30.9.2020 il credito IRES può essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020.

È evidente che per il contribuente ciò si traduce in un "differimento" della possibilità di utilizzo dei crediti tributari maturati, con i conseguenti aggravii in termini di risorse finanziarie per il versamento di quanto dovuto all'Erario.

L'Agenzia delle Entrate / INPS / INAIL possono **definire procedure di cooperazione rafforzata** per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione nel mod. F24.

Ai sensi dell'art. 37, comma 49-ter, DL n. 223/2006, **l'Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni "a rischio", per finalità di controllo**.

Con l'introduzione del nuovo comma 49-quater al citato art. 37 è previsto che, qualora a seguito di tale attività di controllo, **i crediti indicati nel mod. F24 risultino non utilizzabili**:

- l'Agenzia comunica entro 30 giorni la **mancata esecuzione del mod. F24** al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento;
- è **applicata la sanzione** prevista dal **nuovo comma 2-ter** dell'art. 15, D.Lgs. n. 471/97, pari al **5%**, per importi fino a **€ 5.000**, e pari a **€ 250** per importi superiori a **€ 5.000 per ciascuna delega non eseguita**.

Le nuove sanzioni sono applicabili ai mod. F24 **presentati a decorrere dal mese di marzo 2020**. Non è applicabile il c.d. "cumulo giuridico" ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

Il contribuente, entro 30 giorni, può fornire chiarimenti all'Agenzia delle Entrate in merito a elementi non considerati / valutati erroneamente dalla stessa.

L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione **non è eseguita** qualora il contribuente provveda a **pagare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione**.

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI / SUBAPPALTI – Art. 4 , commi 1 e 2

In sede di conversione è stata completamente rivista la disciplina contenuta nella versione originaria del Decreto in esame relativa alle ritenute / compensazione in appalti e subappalti introdotta dal **nuovo art. 17-bis**, D.Lgs. n. 241/97 **in vigore a decorrere dall'1.1.2020**.

Ora è previsto che i soggetti residenti in Italia che **affidano il compimento di un'opera / più opere o di uno / più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un'impresa**, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo** o ad esso riconducibili in qualunque forma, devono **richiedere all'impresa appaltatrice / affidataria e alle imprese subappaltatrici**, obbligate a rilasciarle, **copia dei modd. F24 relativi al versamento delle ritenute** sui redditi di lavoro dipendente / assimilati e dell'addizionale regionale / comunale IRPEF **trattenute** dall'impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici **ai lavoratori direttamente impiegati** nell'esecuzione dell'opera / servizio.

Il **versamento delle ritenute** è effettuato dall'impresa appaltatrice / affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con **distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione**.

L'impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici, **entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, trasmettono al committente** e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice **i predetti mod. F24 ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori**, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle opere / servizi affidati dal committente, con:

- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera/ servizio affidato;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Nel caso in cui alla predetta data sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice / affidatarie e questa o le imprese subappaltatrici **non abbiano trasmesso** al committente i mod. F24 e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve **sospendere**, finché perdura l'inadempimento, il **pagamento dei corrispettivi maturati** dall'impresa appaltatrice / affidataria **fi no a concorrenza del 20%** del valore complessivo dell'opera / servizio **ovvero per un importo pari alle ritenute non versate** rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate.

In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice / affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato effettuato il versamento delle ritenute.

In caso di inottemperanza ai predetti obblighi il committente è tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice / affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Quanto sopra descritto non trova applicazione qualora le imprese appaltatrici / affidatarie o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando una specifica certificazione (una sorta di "DURC fiscale") rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi / compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione relativi a IRPEF / IRES / IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La citata certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate e ha **validità di 4 mesi dalla data del rilascio**.

L'Agenzia delle Entrate può prevedere ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati.

Le imprese appaltatrici / affidatarie e le imprese subappaltatrici, salvo quelle in possesso della citata certificazione, non possono utilizzare la compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti.

Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere / servizi affidati.

REVERSE CHARGE PER SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA – Art. 4, commi 3 e 4

È confermata, con l'introduzione della **nuova lett. a-quinquies**) al comma 6 dell'art. 17, DPR, n. 633/72 **l'estensione del reverse charge** alle *"prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite **contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma**".*

Tale disposizione **non è applicabile** alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti rientranti nello split payment ex art. 17-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I, Titolo II, D.Lgs. n. 276/2003 (agenzie di intermediazione, agenzie di ricerca e selezione del personale, agenzie di supporto alla ricollocazione professionale, ecc.).

L'efficacia della nuova disposizione è subordinata al **rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio UE** ai sensi dell'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

ACQUISTO UE DI VEICOLI USATI – Art. 9

È confermata l'introduzione del nuovo comma 9-bis all'art. 1, DL n. 262/2006 che dispone **l'obbligo di preventiva verifica** da parte dell'Agenzia delle Entrate nel caso in cui l'acquirente **non è tenuto al versamento dell'IVA tramite il mod. F24 ELIDE**. In particolare, ora la **verifica va effettuata anche nei confronti dei soggetti privati** che acquistano mezzi usati da Stati UE.

Gli esiti del controllo sono trasmessi al Dipartimento per i trasporti ex art. 4, comma 1, lett. b) e c), Decreto 26.3.2018.

Le modalità di attuazione della verifica sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

ESTENSIONE UTILIZZO RAVVEDIMENTO – Art. 10-bis

In sede di conversione è stato **abrogato il comma 1-bis dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97** che limitava l'applicazione del ravvedimento:

- ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alle lett. b-bis (riduzione della sanzione a 1/7 del minimo), b-ter (riduzione a 1/6 del minimo) e b-quater (riduzione a 1/5 del minimo) del comma 1 del citato art. 13;
- ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con riferimento alle citate lett. b-bis) e b-ter).

Di conseguenza le suddette riduzioni sanzionatorie sono, ora, **estese a tutti i tributi**.

UTILIZZO DATI FATTURE ELETTRONICHE – Art. 14

È confermato, con l'introduzione del nuovo comma 5 all'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, che i file delle fatture elettroniche sono **memorizzati fino al 31.12 dell'ottavo anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati:

- dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
- dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e controllo.

La Relazione illustrativa al Decreto in esame precisa che la nuova disposizione è finalizzata a prevedere la memorizzazione e l'utilizzo dei file XML delle fatture elettroniche e **tutti i dati in essi contenuti**, compresi quelli ex art. 21, comma 2, lett. g), DPR n. 633/72 (natura, qualità e quantità dei beni / servizi oggetto dell'operazione), per consentirne l'utilizzo sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria, da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA – Art. 15 PROROGA AL 2020 DEL DIVIETO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

È confermato, con la modifica dell'art. 10-bis, DL n. 119/2018, che **anche per il 2020**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) **non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS**.

INVIO CON UN'UNICA OPERAZIONE DEI DATI RELATIVI AL STS TRAMITE IL REGISTRATORE TELEMATICO

Ai sensi del comma 6-quater dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, introdotto dal DL n. 119/2018, i **soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono adempiere** all'obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica dei **corrispettivi** all'Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati, **relativi a tutti i corrispettivi giornalieri**, al STS.

È confermata l'integrazione del citato comma 6-quater con la previsione che, **a decorrere dall'1.7.2020**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS, adempiono alla memorizzazione e inviano i dati dei corrispettivi giornalieri **“esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria”**, tramite **un registratore telematico (RT)**.

PERIODICITÀ SPESOMETRO ESTERO – Art. 16, comma 1-bis

In sede di conversione con la modifica del comma 3-bis dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, è disposto che la trasmissione del c.d. **spesometro estero** va effettuata **trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento** (in precedenza entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura).

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE – Art. 17

È confermato che, in caso di omesso, insufficiente / tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sdl, l'Agenzia delle Entrate **comunica telematicamente** al contribuente l'ammontare dell'**imposta da versare** nonché della **sanzione dovuta** (30% dell'importo non versato) ridotta a un terzo e degli **interessi**.

Nel caso in cui, **entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione**, il contribuente non provveda al versamento delle somme, l'Ufficio procede all'**iscrizione a ruolo degli importi non versati**.

In sede di conversione è previsto che, in luogo dell'attuale scadenza trimestrale, il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuata con **cadenza semestrale** (16.6 e 16.12 di ciascun anno) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di € 1.000.

LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE – Art. 18

È confermata, a seguito dell'introduzione del nuovo comma 3-bis all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, la **graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante** a:

- **€ 2.000 a decorrere dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021;**
- **€ 1.000 a decorrere dall'1.1.2022.**

Di conseguenza per i primi 2 anni non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante di importo pari / superiore a € 2.000 e successivamente pari / superiore a € 1.000.

È inoltre rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista dall'art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che:

- per le violazioni commesse dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a € 2.000;
- per quelle commesse a decorrere dall'1.1.2022 è pari a € 1.000.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – Artt. 19, comma 1, lett. a) e 20

Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2020, l'art. 1, comma 540, Finanziaria 2017 prevede la possibilità da parte dei contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate di **partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale**.

In sede di conversione è stata differita l'operatività di tale previsione all'1.7.2020.

In base alle nuove disposizioni, **per partecipare all'estrazione** è necessario che al momento dell'acquisto:

- il **contribuente** comunichi il **codice lotteria** (in luogo del proprio codice fiscale) rilasciato dal Portale Lotteria accessibile dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate;
- l'**esercente** trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.

Con la modifica del citato comma 540 è confermato che i **premi attribuiti nell'ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale**.

In sede di conversione è stato **rivisto il regime sanzionatorio** collegato alla lotteria degli scontrini prevedendo che **in caso di rifiuto dell'esercente di acquisire il codice**, l'acquirente può **segnalare tale circostanza nel citato Portale Lotteria** (non è più prevista la sanzione da € 100 a € 500).

Le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'attività di analisi del rischio evasione.

PREMI CASHLESS – Art. 19, comma 1, lett. b)

È confermata, con la riscrittura del comma 542 dell'art. 1, Finanziaria 2017, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, l'istituzione di **premi speciali**, per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 45 milioni, da attribuire tramite **estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie** previste per la predetta lotteria, ai soggetti (persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall'esercizio di

attività d'impresa, arte o professione) che **effettuano transazioni tramite strumenti che consentano il pagamento elettronico.**

Sono altresì previsti premi anche per gli esercenti che certificano le cessioni di beni / prestazioni di servizi **mediante fattura elettronica** ex art. 2, comma 1, D.Lgs n. 127/2015.

Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI – Art. 22

È confermato il riconoscimento di un **credito d'imposta pari al 30%** delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite **carte di credito / debito / prepagate** a favore degli esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi / compensi relativi all'anno precedente **non siano superiori a € 400.000.**

In sede di conversione è prevista l'estensione del credito in esame anche alle **commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.**

Il credito d'imposta:

- spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali **a decorrere dall'1.7.2020;**
- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell'utilizzo;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Si evidenzia che l'agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli "aiuti de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito.

Le modalità ed il contenuto delle comunicazioni sono demandati all'Agenzia delle Entrate.

UTILI DISTRIBUITI A SOCIETÀ SEMPLICI – Art. 32-quater

In sede di conversione è stata definita la modalità di tassazione dei dividendi distribuiti ad una società semplice da parte di società di capitali ed enti commerciali / non commerciali residenti.

In particolare è previsto che i dividendi si intendono **percepiti per trasparenza dai rispettivi soci**, con applicazione del trattamento fiscale collegato alla natura giuridica degli stessi.

Socio	Regime fiscale dividendi
Società di capitali Ente commerciale	Il 95% del relativo ammontare è escluso dalla formazione del reddito complessivo, Il 5% del relativo ammontare concorre alla formazione del reddito complessivo soggetto ad IRES (24%).
Imprenditore individuale Snc /sas	Il 41,86% del relativo ammontare è escluso dalla formazione del reddito complessivo nell'esercizio in cui sono percepiti (di fatto sono assoggettati a tassazione per il 58,14% del relativo ammontare).

Persona fisica	<p>Ritenuta a titolo d'imposta del 26%.</p> <p>La ritenuta è operata dalla società / ente commerciale in base alle informazioni fornite dalla società semplice.</p> <p>Sugli utili derivanti da azioni / strumenti finanziari assimilati immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, in luogo della ritenuta è applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.</p>
-----------------------	---

Va evidenziato che il suddetto trattamento riguarda i soci residenti in Italia.

Le medesime previsioni sono applicabili anche per le somme / valore normale dei beni ricevuti in caso di recesso / esclusione / riscatto / riduzione del capitale sociale esuberante / liquidazione della società ex art. 47, comma 7, TUIR.

COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO CON CREDITI P.A. – Art. 37, comma 1-bis

In sede di conversione è prevista **anche per il 2019 e 2020**, con riferimento ai carichi affidati all'Agente della Riscossione entro il 31.10.2019, la possibilità, per le imprese / lavoratori autonomi, di **compensare, utilizzando il mod. F24 "crediti PPAA", le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili** relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione, **a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.**

MODALITÀ DI PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA – Art. 38-ter

In sede di conversione è previsto che **a partire dall'1.1.2020** i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati mediante la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità di cui all'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005 ("PagoPA").

REATI TRIBUTARI – Art. 39

È confermata la modifica del D.Lgs. n. 74/2000 in materia di sanzioni penali. In sede di conversione sono state apportate alcune modifiche alle sanzioni previste dal testo originario del Decreto in esame.

In particolare ora è disposto che:

- in caso di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture / altri documenti** per operazioni inesistenti ex art. 2, comma 1, del citato Decreto è prevista **la reclusione da 4 a 8 anni** (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).

Con l'aggiunta dell'art. 25-quinquiesdecies lett. a) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

- con l'aggiunta del comma 2-bis all'art. 2 del citato Decreto se l'ammontare degli **elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000**, è **applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.**

Con l'aggiunta dell'art. 25-quinquiesdecies lett. b) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

- in caso di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti falsi / altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria) è applicabile **la reclusione da 3 a 8 anni** (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).

Con l'aggiunta dell'art. 25-quinquiesdecies lett. c) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

- in caso di **dichiarazione infedele** è prevista **la reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi** (in precedenza da 1 a 3 anni) se:

- l'IRPEF / IRES / IVA evasa è superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000);
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a € 2 milioni (in precedenza € 3 milioni).

Con la modifica del comma 1-ter è previsto che non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente (in precedenza singolarmente) considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

- in caso di **omessa dichiarazione** è prevista la **reclusione da 2 a 5 anni** (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni). L'omessa presentazione del mod. 770 è punita con la **reclusione da 2 a 5 anni** (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni) qualora l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a € 50.000;
- in caso di **emissione di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti** è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).

Con l'aggiunta dell'art. 25-quinquiesdecies lett. d) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Con l'aggiunta del comma 2-bis all'art. 8 del citato Decreto se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture / documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni. In tale circostanza, con l'aggiunta dell'art. 25-quinquiesdecies lett. e) al D.Lgs. n. 231/2001 è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

- in caso di **occultamento / distruzione di documenti contabili** è prevista la **reclusione da 3 a 7 anni** (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).

Con l'aggiunta dell'art. 25-quinquiesdecies lett. f) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

- con l'aggiunta dell'art. 25-quinquiesdecies lett. g) al D.Lgs. n. 231/2001 in caso di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- se, in seguito alla commissione dei reati di cui alle lett. da a) a g) del citato art. 25-quinquiesdecies, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di 1/3;
- nei casi di cui alle citate lett. da a) a g) e nel caso di conseguimento di un profitto rilevante con conseguente applicazione della sanzione aumentata di 1/3 sono applicabili le seguenti sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001:

– divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

– esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

– divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le suddette disposizioni sono applicabili dal 25.12.2019 (data di pubblicazione sulla G.U. della Legge di conversione).

Merita evidenziare che in sede di conversione **non è stata confermata la riduzione delle soglie** (rispettivamente € 100.000 e € 150.000) della rilevanza penale dell'**omesso versamento di ritenute dovute / certificate e dell'IVA** che pertanto rimangono fissate rispettivamente a € 150.000 e € 250.000.

ACQUISTO DISPOSITIVI ANTIABBANDONO – Art. 52

È confermato, con la sostituzione dell'art. 1, comma 296, Finanziaria 2019 il riconoscimento, **per il 2019 e 2020, del contributo per l'acquisto dei c.d. "dispositivi antiabbandono" pari a € 30.** Le disposizioni attuative sono demandate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

In sede di conversione è previsto che le sanzioni a carico dei soggetti che **non usano il dispositivo di allarme** in esame (da € 83 a € 333 con sottrazione di 5 punti della patente) sono **applicabili dal 6.3.2020.**

AGEVOLAZIONI VEICOLI ELETTRICI E A MOTORE IBRIDO – Art. 53-bis

In sede di conversione è stato previsto che l'**aliquota IVA ridotta del 4%** di cui al n. 31), Tabella A, parte II, DPR n. 633/72, è applicabile anche agli autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lett. a), c) e f), D.Lgs. n. 285/92 (autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e per trasporti specifici) **di cilindrata fino a 2.000 cc se con motore a benzina o ibrido, e a 2.800 cc se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico** (in precedenza fino a 2.000 cc se con motore a benzina, e a 2.800 cc se con motore diesel) ceduti:

- a soggetti con ridotte capacità motorie o a familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
- a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;

